

JU 4)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

i	Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima Sentenza n. 1868/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mignone Francesco + 4 c/o Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria. Riconoscimento debito fuori bilancio.			
	L'ESTENSORE	IL CAPO UFFICIO		
ISCRITTA AL N. Jel C.P. in deta 31.07.2019 DELL'ORDINE DEL GIORNO prot. 21.813 Lel IMMEDIATA ESECUTIVITA' 29/07/2019 Favorevoli N. G Contrari N. D				
APPROVATA CON DELIBERA N. 26 del 31 07 20 19 Contrari N. 0 USEGRETARIO GENERALE Su Relazione				
IL PRESIDEN (dott Antonyol)	(Maria)	IL SEGRETARIO GENERALE (dott. Franco Nardoné) (MULLO MULLO)		
ATTESTAZIONE	DICOPERTURA FINANZIARIA	✓ REGISTRAZIONE CONTABILE		
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE		REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità		
di €	7 00 0 THE VALUE	di € <u>38972,35</u>		
Сар.	·······	Cap. <u>3833</u>		
Progr. n.		Progr. Ravv. 20		
		Progr. R <u>novv. 20</u> del <u>25/06/2</u> 016		
Esercizio finanziar		Esercizio finanziario 2019		
	PONSABILE DEL SETTORE IISTRATIVO-FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL FUNZIONARIO (DOIL Servino De Bellis		

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presa visione della proposta del Settore Tecnico – Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture, che integralmente si riporta:

Premesso:

- che con determinazione presidenziale della Cassa del Mezzogiorno n. 44922 del 28.01.1975 fu approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto n. 5269/PS.21 per la costruzione della strada a scorrimento veloce detta "Tangenziale Ovest di Benevento":
- che nel suddetto provvedimento venivano fissati i termini di mesi 12 e mesi 48, decorrenti dalla dato dello stesso, rispettivamente per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e della procedura di esproprio;
- con decreto del Prefetto di Benevento n. 8331/Div. IV del 25.10.1975, l'Amministrazione
 Provinciale di Benevento veniva autorizzata, per la redazione degli stati di consistenza ad
 introdursi nelle aree interessate all'esecuzione dei lavori, tra le quali era ricompresa anche
 quello in titolarietà della ditta Mignone Pellegrino (dante causa degli attori Mignone
 Francesco, Mignone Elisa, Mignone Germana, Mignone Marcello e Palumbo Maria Grazia),
 identificato in Catasto Terreni di Benevento al fg 36 mappale 4 per mq 2285 di
 occupazione;
- in data 19.02.1976 in esecuzione del decreto prefettizio n. 8331/Div. IV/1975 i tecnici incaricati dall'Amministrazione Provinciale di Benevento redigevano lo stato di consistenza dell'area da occupare in titolarietà della richiamata ditta proprietaria;
- con decreto del Prefetto di Benevento; n. 2018/Div. IV del 29.03.1976 l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare in via d'urgenza i suoli occorrenti all'esecuzione dei lavori;
- in data 14.04.1976, in esecuzione del decreto prefettizio n. 2018/Div. IV/1976 tecnici incaricati dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, procedevano alla presa possesso, con contestuale redazione di verbale, dell'area della ditta Mignone Pellegrino identificata in Catasto Terreni di Benevento al fg 36 mappale 4/parte per mg 2285 di occupazione;
- con determinazione n. 143 del 01.08.1978 della Cassa del Mezzogiorno, approvava, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, la perizia di variante suppletiva al progetto originario;
- nel provvedimento di approvazione della perizia di variante furono altresì fissati i termini:
 - inizio delle espropriazioni, entro mesi 12;
 - completamento delle espropriazioni, entro mesi 36;
 - inizio dei lavori, entro 6 mesi;
 - completamento dei lavori, entro mesi 12;

- decorrenti dalla data dello stesso, rispettivamente per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e della procedura di esproprio;
- con decreto prefettizio n. 5974/Div. IV del 14.10.1978 L'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare in via d'urgenza i suoli occorrenti all'esecuzione dei lavori in variante;
- con atto prot. 659 del 15.01.1979 la Provincia di Benevento notificava alla ditta Mignone Pellegrino le l'indennità di esproprio e di occupazione determinate ai sensi della legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Sig. Mignone Pellegrino con atto del 27.01.1979 dichiarava la cessione volontaria dell'area occupata e l'accettazione dell'indennità offerta per l'importo di £. 2.879.100,00 (€.1.486,93);
- la Provincia di Benevento in esecuzione delle ordinanze di pagamento emesse dal Tribunale di Benevento in data 15.02.1979 con il n. 15 ed in data 07.08.1979 con il n. 68, provvedeva, al pagamento in favore della ditta Mignone Pellegrino dell'importo complessivo di £. 3.638.555, (€. 1.879,16), compreso interessi maturati;
- la Provincia di Benevento a seguito dei pagamenti effettuati non perfezionava, nel termini stabiliti dagli atti di approvazione del progetto originario e della perizia suppletiva di variante (01.08.1981), per mancanza dei tipi di frazionamento, il procedimento espropriativo delle aree occupate con la stipula del relativo atto notarile di "Cessione Volontaria";
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 21930 del 31.10.1996 e n. 3 del 13.01.1999,
 divenute esecutive ai sensi di legge, veniva approvato, il progetto dei lavori di completamento della S.S.V. "Tang. Ovest di Benevento";
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento n. 65 del 13.10.1999 e successivo atto di Giunta Comunale n. 615 del 07.12.1999, divenute esecutive ai sensi di legge, veniva approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 1/78, il suddetto progetto di completamento, redatto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- con decreto emesso dal Comune di Benevento in data 15.12.1999 con il n. 9330 di protocollo, veniva disposta a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento l'occupazione temporanea in via d'urgenza delle aree necessarie all'esecuzione dei predetti lavori relativamente alla parte riguardante gli svincoli di EX SS. 88-Pietrelcina e SS. 7-Rione Libertà, senza tuttavia interessare le aree della ditta Mignone Pellegrino;
- con Tipo di Frazionamento approvato dall'ex UTE di Benevento in data 21.05.1986 con il n.
 72, l' area in titolarietà del Sig. Mignone Pellegrino, assumeva il nuovo identificativo catastali: particella 150 del foglio 36 di mq 1920,00 a fronte della maggiore superficie di mq 2285,00, autorizzata con decreto di occupazione n. 2018/Div. IV/1976;
- che con decreto di esproprio emesso dal Comune di Benevento in data 03.06.2003 prot. n.
 3898, registrato a Benevento il 15.07.2003 al n. 3423 veniva disposta in favore della

Provincia di Benevento l'espropriazione definitiva delle aree occupate per i lavori di completamento relativamente alla parte riguardante gli svincoli di EX SS. 88-Pietrelcina e SS. 7-Rione Libertà;

- con decreto del dirigente SEP, prot. n. 9369 del 11.11.2009, registrato a Benevento in data 30.11.2009 al n. 1297, l'area identificata con il n. 150 (ex 4) del fg. 36 di mq 1920,00, veniva acquisita al patrimonio dell'Ente Provincia di Benevento;
- che il Sig. Mignone Pellegrino, proponeva innanzi al Tar Campania ricorso, notificato in data 06/12/2002), per l'accertamento dell'illegittima occupazione da parte della Provincia di Benevento del fondo di proprietà del loro dante causa censito in catasto di Benevento al foglio 36 p.lla 150 ex 4, per effetto del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, con l'emanazione del decreto di esproprio o con la stipula formale dell'atto di cessione volontaria, entro i termini stabiliti dagli atti di approvazione del progetto originario e della perizia suppletiva di variante (01.08.1981);
- con sentenza n. 11220/2005, depositata in segreteria in data 07/09/2005, il TAR Campania dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, individuando in quello Ordinario il Giudice competente alla definizione della controversia;
- con atto di citazione del 15.02.2006 il Sig. Mignone Pellegrino conveniva innanzi al Tribunale di Benevento chiedendo che l'anzidetta occupazione fosse dichiarata "sine titulo" e che conseguentemente la Provincia di Benevento fosse condannata alla restituzione delle aree o in alternativa, al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore venale del bene, oltre al risarcimento per l'occupazione illegittima a far data dal 24.01.1976;
- il Tribunale di Benevento all'udienza del 28.04.2010, preso atto della adesione della parte ricorrente all'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, (sollevata dalla Provincia di Benevento), disponeva la cancellazione della causa dal ruolo;
- con ricorso n. 4750/2010 i Sigg.ri Mignone Francesco, Mignone Elisa, Mignone Germana,
 Mignone Marcello e Palumbo Maria Grazia nella qualità di eredi legittimi del De Cuius
 Mignone Pellegrino, hanno riassunto la causa davanti al TAR, contestando la legittimità
 della procedura espropriativa anzidetta e riproponendo le medesime richieste di
 risarcimento del danno azionate davanti al giudice ordinario;
- con Sentenza n. 2267/2014 il Tar Campania ha rigettato il ricorso proposto dai Sigg.ri Mignone Francesco, Mignone Elisa, Mignone Germana, Mignone Marcello e Palumbo Maria Grazia, ed ha accertato l'acquisto per usucapione da parte della Provincia di Benevento della proprietà dell'area in questione;
- i Sigg.ri Mignone Francesco, Mignone Elisa, Mignone Germana, Mignone Marcello e Palumbo Maria Grazia, nell'anzidetta qualità, hanno appellato innanzi al Consiglio di Stato la Sentenza TAR Campania n. 2267/2014;

• Il Consiglio di Sato con Sentenza 1869/2019 – IV Sez. Giurisdizionale, (allegato A), ha accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della richiamata sentenza TAR 2267/2014 impugnata, ha condannato la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni cagionati ed alla restituzione delle aree, "......restando tuttavia ferma la possibilità per l'amministrazione di adottare un formale provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 comunque di far cessare l'occupazione sine titulo attraverso una delle modalità indicate dalla già richiamata pronuncia dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 2 del 2016."

Dato atto che i criteri per la quantificazione del risarcimento del danno, spettante all'appellante in virtù della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, sono quelli previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri) ovvero:

- indennizzo per pregiudizio patrimoniale corrispondente al Valore Venale attuale del bene occupato;
- indennizzo per pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del 10% del Valore Venale del bene:
- indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo pari al 5% annuo sul Valore Venale;

Vista la nota protocollo 10070 del 01.04.2019, (allegato B), con la quale si è proceduto all'adempimento delle formalità di cui all'art. 7 e 8 della Legge 241/1990 di "Avviso di Avvio del Procedimento" finalizzato all'emissione del provvedimento di acquisizione sanante, previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, del bene in titolarietà della ditta Mignone Francesco ed altri, occupato per la realizzazione dei lavori anzidetti:

Vista la nota, prot. 13931 del 13.05.2019, (allegato C), con la quale i Sigg.ri Mignone Francesco, Mignone Elisa, Mignone Germana, Mignone Marcello e Palumbo Maria Grazia, a mezzo dello studio legale Crisci degli Avv.ti Fabrizio e Lucio Crisci, propongono la definizione di accordo transattivo tra la ditta proprietaria e la Provincia di Benevento per la cessione del bene ed il pagamento del risarcimento del danno da valutarsi con i criteri indennitari stabiliti dall'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001, ponendo a base del calcolo il prezzo unitario di €. 8,55/mq accertato dal C.T.U. nel corso del precedente giudizio al TAR Campania n. 2267/2014;

Verificata dunque la possibilità di poter pervenire alla definizione di accordo transattivo con la richiamata ditta proprietaria, da preferirsi rispetto al procedimento sanante coatto, previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 che rappresenta una disposizione di natura eccezionale, "*l'extrema ratio*" alla soluzione preferenziale dell'accordo transattivo;

Richiamata la nota pec del 29.05.2019 prot. 15638, (allegato **D**), con la quale è stata proposta la definizione bonaria della questione offrendo alla ditta proprietaria l'indennizzo di complessivi €.39.972,35 quantificato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42/bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), con spese compensate, ponendo a base del calcolo il prezzo unitario di €. 6,00/mq

alla superficie appresa di complessivi mq 1.920,00,00, identificata dalla p.lla n. 150 del fg. 36 di Benevento, così come di seguito meglio specificato nel dettaglio:

1. Valore Venale fondo ante-esproprio (fg.36 p.lla ex 4) (*) valore unitario di mercato ricavato da indagini di mercato tenendo conto delle caratteriste intrinseche e delle condizioni estrinseche del fondo oggetto di valutazione. 2. Valore Venale fondo residuo post-esproprio mq 17.180 - mq 1.920 (superficie occupata p.lla 150 ex 4) x € 6,00/mq x (K1+K2+K3+K4) K1= - 3.5 % diminuzione percentuale per riduzione di superficie; K2= - 1,5 % diminuzione percentuale per configurazione irregolare parti residue del fondo; K3= - 5 % diminuzione percentuale per limitazione all'edificazione imposta dalla fascia di rispetto stradale per le maggiori distanze da rispettare; a) indennizzo per pregiudizio patrimoniale (comma 1 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001) determinato con il criterio del valore complementare = = Valore di mercato ante esproprio – Valore di mercato post esproprio = €. 103.080,00 - €. 82.404,00 = €. 20.676,00 b) indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (comma 1 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001) = 10 % del Valore Venale del bene = 10% x €. 20.676,00 =..... €. 2.067,60 c) indennizzo per occupazione senza titolo dal 01/08/1981 (comma 3 art. 42-bis-- d.P.R. 327/2001) = 5 % annuo sul Valore Venale area occupata l'indennizzo è riferito a due distinte occupazioni: all'occupazione originaria di mq 2285,00 per il periodo decorrente dal 01.08.1981 (fine occupazione legittima) al 21.05.1986 (approvazione Tipo di Frazionamento n. 72/1986): = mq 2285,00 x 6,00/mq 5% x gg. 1754/365 =€. 3.294,16 all'occupazione di mq 1920,00 scaturita dal Tipo di Frazionamento n. 72/1986 per il periodo decorrente dal 21.05.1986 (approvazione Tipo di Frazionamento n. 72/1986) al 21.03.2019 (pubblicazione sentenza n. 1868/2019): = mq 1920,00 x 6,00/mq x 5% x gg. 11992/365 =€. 18.924,36 d) interessi legali sull'indennizzo per occupazione illegittima = €. 22.218,52 x 0,80% x 120 gg/365 (**) =<u>€.</u> TOTALE (a+b+c+d) €. 45.020,55 (**) 120 gg previsti dal 21/03/2019 pubblicazione sentenza al legittimo acquisto A detrarre somme già corrisposte (comma 2 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001) €. 743,47 + interessi legali dal 15.02.1979 = €. 2.007,84 - €. 1.135,69 + interessi legali dal 07.08.1979 = €. 3.040,36

Sommano le detrazioni €. 5.048,20

RESTANO €. 39.972,35

Vista la dichiarazione, resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, registrate al protocollo dell'Ente in data 03.06.2019 al n. 15982, (allegato E), con la quale i Sigg.ri Mignone Francesco, Mignone Elisa, Mignone Germana, Mignone Marcello e Palumbo Maria Grazia, ciascuno per la rispettiva quota di proprietà, hanno dichiarato tra l'altro:

- "di riconoscere in capo alla Provincia di Benevento il pieno diritto di proprietà della superficie occupata, individuata in catasto di Benevento al F. 36, p.lla ex 4 attuale p.lla 150 di mq. 1.920,00";
- "di accettare la somma di complessivi € 39.972,35 con spese compensate, a saldo definitivo ed a titolo di differenza sull'indennità di esproprio già corrisposta, nonché a transazione e tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa dagli stessi avanzata per l'anzidetta occupazione, sia a titolo di indennità da occupazione illegittima che a titolo di risarcimento danni, rivalutazione ed interessi legali, e per ogni altra ragione connessa e consequenziale, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore altro diritto derivante dalla procedura espropriativa "de qua".

Considerato che la definizione dell'accordo transattivo con la ditta Mignone risulta oltremodo vantaggioso per questo Ente. Difatti l'indennizzo concordato con l'applicazione del prezzo unitario di €.6,00/mq, in luogo di quello di €.8,55/mq stimato dal CTU Arch, Ciro Guida nel precedente giudizio al TAR Campania n. 2267/2014 - Ricorso n. 4750/10 Reg. Ric. -, comporta per l' Ente un risparmio di spesa di €.19.133,74;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio" tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

Considerato:

- che il provvedimento del Consiglio di Stato di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- che la disciplina legislativa di cui al capo II del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

Visto il D.LGS. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il D.LGS. 30/03/2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche);

Visto il parere dei Revisori dei Conti n. prot 19354 del 4. 7. 2019

Per tutte le motivazioni sopra esposte si

PROPONE

le premesse formano parti integranti del presente dispositivo:

- 1. autorizzare, in esecuzione della sentenza Consiglio di Sato con Sentenza 1869/2019 IV Sez. Giurisdizionale, ed ha seguito dichiarazione di cessione volontaria da parte della ditta proprietaria Sigg.ri: Mignone Francesco, Mignone Elisa, Mignone Germana, Mignone Marcello e Palumbo Maria Grazia, l'acquisizione definitiva al patrimonio provinciale, ai sensi e per gli effetti del'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, dell' area, della superficie di complessivi mq 1.920, irreversibilmente trasformata per la realizzazione della strada a scorrimento veloce detta "Tangenziale Ovest di Benevento", censita in catasto di Benevento al foglio 36 con il mappale n. 150 (ex 4), il tutto come meglio individuato nella planimetria catastale (allegato F);
- di approvare la somma di €. 39.972,35 concordata con la richiamata ditta proprietaria a titolo di risarcimento del danno per l'anzidetta occupazione, determinato nei termini in premessa indicati (allegato D);
- di procedere al riconoscimento dell'importo, afferenti all'accordo sopradescritto, per complessivi €. 39.972,35, con spese compensate, quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000;
- 4. di far gravare la spesa complessiva di €. 39.972,35 sul capitolo 3833 del bilancio corrente;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti di propria competenza;
- 6. di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nell'ipotesi di proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tale titolo non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERA

1. autorizzare, in esecuzione della sentenza Consiglio di Sato con Sentenza 1869/2019 – IV Sez. Giurisdizionale, ed ha seguito dichiarazione di cessione volontaria da parte della ditta proprietaria Sigg.ri: Mignone Francesco, Mignone Elisa, Mignone Germana, Mignone Marcello e Palumbo Maria Grazia, l'acquisizione definitiva al patrimonio provinciale, ai sensi e per gli effetti del'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, dell' area, della superficie di complessivi mq 1.920, irreversibilmente trasformata per la realizzazione della strada a scorrimento veloce

- detta "Tangenziale Ovest di Benevento", censita in catasto di Benevento al foglio 36 con il mappale n. 150 (ex 4), il tutto come meglio individuato nella planimetria catastale (allegato **F**);
- 2. di approvare la somma di €. 39.972,35 concordata con la richiamata ditta proprietaria a titolo di risarcimento del danno per l'anzidetta occupazione, determinato nei termini in premessa indicati (allegato D);
- 3. di procedere al riconoscimento dell'importo, afferenti all'accordo sopradescritto, per complessivi €. 39.972,35, con spese compensate, quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000;
- 4. di far gravare la spesa complessiva di €. 39.972,35 sul capitolo 3833 del bilancio corrente;
- **5.** di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti di propria competenza;
- 6. di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nell'ipotesi di proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tale titolo non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.
- 7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

PARERI

 Visto ed esaminato il testo de l'attendibilità e la conformità con i da 	ella proposta di deliberazione che precede, se ne attest ati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evidenzia d	
Qualora null'altro di diverso sia app	presso indicato, il parere conclusivo é da intendersi
	FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motiv	ਾਂ :
A II –	
Alla presente sono uniti nacciate utili.	intercalari e n allegati per complessivi n
Data <u>25.06.7019</u>	IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Il responsabile della Ragioneria in o . 267 di approvazione del T.U. delle L	rdine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, eggi sull'Ordinamento degli EE. LL.
FAVOREVOLE arere	
CONTRARIO	
	L DIRIGENTE DEL SETTORE
A Company of the Comp	AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Espropri

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima Sentenza n. 1868/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mignone Francesco + 4 c/o Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Rilevato che trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a, del D. Lgs n. 267/2000, per occupazione illegittima aree afferente i lavori di costruzione della "Tangenziale ovest di Benevento"

Ritenuto, alla luce della sentenza n. 1869/2019 emessa dal Consiglio di Stato – IV Sezione Giurisdizionale doversi procedere al pagamento della somma di €. 39.972,35 per evitare ulteriori danni economici all'Ente Provincia di Benevento.

Per tali motivi

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi.

Benevento,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO (Ing. Michamonio PANARESE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)



AVVOCATURA

SCHEDA ISTRUTTORIA DEBITI FUORI BILANCIO

Sentenza: n. 1868 del 14.02.2019 del Consiglio di Sato – IV Sezione Giurisdizionale			
Giudizio: Riforma Sentenza Tar Campania n. 2267 del 2014			
Oggetto: Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima Sentenza n. 1868/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mignone Francesco + 4 c/o Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria.			
Creditori: Elisa Mignone; Francesco Mignone; Germana Mignone; Marcello Mignone; Maria Grazia Palumbo			
Avvocato dell'Ente: Avv. Francesco del Grosso			
Avvocato del/dei Creditore/i: Avv.ti Lucio Crisci e Fabrizio Crisci			
Sorta: € 39.972,35			
Interessi: €			
Spese: €			
Importo totale: € 39.972,35			
La sentenza n. 1868/2019 è stata notificata all'Ente in data 21.03.2019 con PEC proti n. 9227. L'avvocato dell'Ente, a mezzo, ha rappresentato che			

Benevento,
[8.6.14]

IL RESPONSABLE DELL'AVVOCATURA

(Avv. Gjuseppe Marsicano),



PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tang Ovest di Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima aree alla località Pantano del Comune di Benevento in proprietà della ditta Mignone Francesco + 4
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -

CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE

Sentenza del 14.02.2019 n. 1868, pubblicata il 21.03.2019

ALLEGATI:

- A) sentenza n. 1868/2019;
- B) comunicazione di Avviso di Avvio del Procedimento prot. n. 10070 del 01.04.2019;
- C) osservazioni ditta Mignone, prot. n. 13931 del 13.05.2019;
- D) proposta di accordo transattivo, prot. 15638 del 29.05.2019;
- E) dichiarazione di accettazione proposta transattiva, prot. 15982 del 03.06.2019;
- F) planimetria individuazione area interessata e visure catastali.



N. ____/__REG.PROV.COLL. N. 06667/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6667 del 2014, proposto dai signori Elisa Mignone, Francesco Mignone, Germana Mignone, Marcello Mignone, Maria Grazia Palumbo, rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Crisci e Fabrizio Crisci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marialaura Borrillo in Roma, via Fulcieri Paulucci Dè Calboli 9;

contro

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Del Grosso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Beatrice in Roma, via Nomentana 91;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 2267 del 2014.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Silvia Martino; Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Fabrizio Crisci e Francesco Del Grosso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. 4750/2010 del TAR per la Campania, gli odierni appellanti, nella dichiarata qualità di eredi del signor Mignone Pellegrino, rappresentavano che il Prefetto della Provincia di Benevento, in data 24 gennaio 1976, aveva adottato il decreto di occupazione d'urgenza avente ad oggetto un fondo sito nel Comune di Benevento di proprietà del loro dante causa, censito in catasto alla partita 11413, foglio 36, particella n. 4, di mq 8.660,00.

In precedenza, con determinazione n. 44922 del 28 gennaio 1975 del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, era stato approvato il progetto per la "costruzione della strada a scorrimento veloce della tangenziale ovest di Benevento".

Con successivo provvedimento del 15 gennaio 1979 il Presidente della Provincia di Benevento aveva comunicato al predetto l'indennità di esproprio, invitandolo alla cessione bonaria dell'area occupata.

Aderendo all'invito il signor Mignone Pellegrino aveva dato la propria disponibilità alla cessione volontaria dell'immobile occupato.

I ricorrenti rappresentavano, altresì, che nel 1999 la Provincia di Benevento con deliberazione n. 3 del 13 gennaio 1999 aveva approvato un progetto per il completamento della strada a scorrimento veloce Tangenziale ovest, in relazione al quale però la particella del predetto signor Mignone non risultava inclusa nell'elenco delle ditte espropriande.

Con ricorso, notificato in data 6 dicembre 2002, il signor Mignone Pellegrino,

rappresentando che solo nel 1999 era stava avviata l'esecuzione delle opere e comunque il carattere illecito dell' occupazione effettuata dopo venti anni dal decreto prefettizio di occupazione temporanea d'urgenza (in assenza di valida dichiarazione di pubblica utilità), unitamente al mancato completamento della procedura espropriativa con l'emanazione del decreto di esproprio ovvero con la stipulazione formale dell'atto di cessione volontaria, aveva adito lo stesso TAR per la Campania, chiedendo la condanna della Provincia di Benevento alla restituzione del fondo e al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 11220/2005 del 7 settembre 2005, il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale competente a conoscere della controversia dedotta in giudizio.

Con atto di citazione del 15 febbraio 2006 il signor Mignone Pellegrino aveva quindi convenuto davanti al Tribunale di Benevento l'amministrazione provinciale di Benevento, chiedendo che l'occupazione del fondo fosse dichiarata sine titulo e che l'amministrazione fosse condannata alla sua restituzione ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore venale del bene, oltre in ogni caso al risarcimento per l'occupazione illegittima a far data dal 24 gennaio 1976.

Con provvedimento redatto all'udienza del 28 aprile 2010 il Tribunale di Benevento, preso atto della adesione della parte ricorrente all'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sollevata dalla Provincia di Benevento), aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.

Con ricorso notificato in data 27 luglio 2010 e depositato in data 5 agosto 2010, gli odierni appellanti avevano quindi riassunto la causa davanti al TAR per la Campania, contestando la legittimità della procedura espropriativa in esame e riproponendo le medesime domande azionate davanti al giudice ordinario.

2. Nella resistenza della Provincia di Benevento, il TAR, dopo aver disposto

l'espletamento di una CTU per la quantificazione dei danni lamentati dai ricorrenti:

- respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia di Benevento;
- respingeva il ricorso nel merito, ritenendo che vi fosse stata acquisizione del diritto di proprietà per usucapione da parte della amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
- 3. La sentenza è stata appellata dagli originari ricorrenti, rimasti soccombenti, alla stregua dei motivi che possono essere così sintetizzati:
- I. Violazione artt. 46 e 39 c.p.a. in relazione agli articoli 166 e 167 c.p.c.

La domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla Provincia (che il giudice ha qualificato come eccezione riconvenzionale di usucapione) era inammissibile per tardività.

L'amministrazione si era infatti costituita in primo grado oltre il termine stabilito dall'art. 46 c.p.a..

Secondo gli appellanti, la perentorietà del termine contemplato dalla richiamata disposizione, deriverebbe dal rinvio esterno contento nell'art. 39 dello stesso codice a quello di procedura civile.

Anche nel processo amministrativo – secondo tale prospettazione – troverebbe applicazione quanto sancito dagli articoli 166 e 167 c.p.c., ed in particolare l'onere per il convenuto di costituirsi nel termine di legge a pena di decadenza dalle domande e dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

In ogni caso, la Provincia di Benevento non avrebbe dovuto limitarsi a proporre un'eccezione bensì proporre quantomeno un ricorso incidentale.

Ciò senza contare che il giudizio riassunto in sede giurisdizionale amministrativa era la prosecuzione di quello già iniziato innanzi al Tribunale di Benevento in cui la Provincia si era limitata ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione della domanda risarcitoria;

II. Violazione dell'art. 1158 c.c. Errata qualificazione della domanda. Violazione

artt. 1165 e 2944 c.c. - Violazione art. 1 Prot. 1 Cedu - art. 42 Cost. e art. 832 c.c.

Gli appellanti sottolineano che la domanda svolta in primo grado aveva quale unico scopo quello della restituzione dei beni illecitamente appresi per i quali era venuto meno il titolo che giustificava la detenzione della Provincia.

L'eccezione riconvenzionale di usucapione sarebbe processualmente incompatibile con una domanda esclusivamente restitutoria.

In ogni caso, l'eccezione di usucapione non poteva essere accolta difettando in capo alla Provincia l'*animus rem sibi habendi*. Né poteva rilevare la mera tolleranza da parte dei proprietari i quali avevano dovuto subire l'occupazione, poi divenuta illegittima, a seguito di atti di esercizio autoritativo.

Dalla stessa delibera di G.P. n. 3 del 13 gennaio 1999 emergeva la consapevolezza da parte della Provincia di non avere acquisito la proprietà dei beni (attraverso decreto di esproprio o cessione volontaria); per tale ragione era stata reiterata la declaratoria di pubblica utilità dell'intero progetto, sia con riferimento ai fondi già inclusi nell'originario progetto ex Casmez sia con riferimento ai fondi inclusi ex novo.

In ogni caso, l'amministrazione non aveva agito, sino ad allora, come proprietaria dei beni oggetto di occupazione e che, fino al 1999, non era stati ancora trasformati. I lavori erano infatti iniziati solo in tale anno per poi essere completati all'inizio del 2002.

Anche dalla documentazione acquisita dal CTU in sede civile, emergerebbe il riconoscimento formale del diritto di proprietà in capo alla ditta Mignone.

Per quanto riguarda la proposta di cessione volontaria, risalente al 1979, essa non si sarebbe mai perfezionata con la stipula del relativo contratto, né comunque sarebbe mai intervenuto un atto di trasferimento in favore dell'amministrazione provinciale.

Il termine ventennale sarebbe stato comunque interrotto prima dalla proposta di cessione volontaria e dalla sottoscrizione del relativo atto, poi dagli ordini di pagamento, infine, dagli atti del 31 ottobre 1996 e 3 gennaio 1999.

In ogni caso, proseguono gli appellanti, la giurisprudenza amministrativa è ormai

ferma nel ritenere che l'amministrazione non possa usucapire un bene che aveva in precedenza occupato nell'ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità poi divenuta illecita (cfr., ad es., Cons. Stato, sentenza n. 3346 del 2014).

Diversamente opinando, si farebbe assurgere un comportamento illecito a titolo di acquisto della proprietà con palese violazione dell'art. 1 Protocollo addizionale Cedu e dell'art. 117, comma 1, Cost..

Nel caso in esame, il termine per l'usucapione potrebbe pertanto farsi decorrere solo dalla data entrata in vigore del T.U. Espropriazioni, d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che, in precedenza, il privato non aveva alcuna possibilità di chiedere la restituzione dei beni, stante il consolidato principio giurisprudenziale dell'accessione invertita.

Gli appellanti hanno quindi chiesto che, annullata la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso di primo grado, l'amministrazione venga condanna alla restituzione dei fondi illegittimamente occupati e al risarcimento dei danni, questi ultimi così come determinati dal CTU nel corso del processo di primo grado, in misura pari ad euro 23.569,40.

4. Si è costituita, per resistere, l'amministrazione provinciale di Benevento.

Nella propria memoria conclusionale ha rappresentato quanto segue.

In primo luogo, correttamente il TAR avrebbe accolto l'eccezione proposta dalla Provincia, trattandosi di una questione incidentale relativa a diritti la cui risoluzione era necessaria per pronunciare sulla questione principale.

Sarebbe poi incontestato che la Provincia abbia posseduto il terreno *uti dominus* a far data dal verbale di immissione in possesso del 1976; né vi sarebbero atti interruttivi da parte degli odierni ricorrenti o del loro dante causa, poiché il primo ricorso teso ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso, risale solo al 2002, quando cioè era ampiamente decorso il termine di cui all'art. 1158 c.c.;

In ogni caso si sarebbe perfezionata fin dal 15 gennaio 1979 la cessione allorché il signore Mignone Pellegrino dichiarò di cedere volontariamente l'area occupata, per

la quale ha poi incassato la dovuta indennità.

In tal senso deporrebbe la stessa giurisprudenza *ex adverso* citata (Cass. civ., sez. II, 22 maggio 2009, n. 11955; da ultimo, Cass. civ. sez. II, 22 gennaio. 2018, n. 1534);

La Provincia ha evidenziato infine che, nella denegata ipotesi in cui l'appello fosse ritenuto fondato, sussisterebbero comunque tutti i presupposti perché la stessa amministrazione disponga l'acquisizione del bene de quo al suo patrimonio indisponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.

5. Gli appellanti hanno depositato una memoria conclusionale e una di replica.

In particolare, hanno precisato che la Provincia non ha in realtà mai provveduto a formalizzare la cessione volontaria e che l'area rimase in possesso del signore Mignone Pellegrino fino al 1999 quando, dopo 18 anni di abbandono, con delibera n. 3 del 13 gennaio 1999 l'Ente si decise ad approvare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto per il completamento della strada a scorrimento veloce.

L'illiceità e/o illegittimità del comportamento dell'amministrazione deriverebbe dal fatto che la Provincia non ha mai concluso la procedura espropriativa né con il decreto di esproprio né con la cessione volontaria. A tale riguardo, sarebbero irrilevanti il semplice impegno alla cessione da parte della ditta esproprianda ovvero l'accettazione dell'indennità offerta.

- 6. L'appello, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 14 febbraio 2019.
- 7. Il Collegio reputa fondate le doglianze dei ricorrenti relative al mancato decorso del tempo utile al perfezionamento dell'usucapione in favore dell'amministrazione provinciale.

In tal senso richiama la recente giurisprudenza dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio (sentenza n. 2 del 9 febbraio 2016) e della Sezione, secondo la quale:

a) la condotta illecita tenuta dell'amministrazione pubblica con l'occupazione abusiva di terreno altrui, quale che sia stata la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), non può comportare

l'acquisizione del bene medesimo giacché essa configura un illecito permanente *ex* art. 2043 cod. civ.; d'altro canto la cessazione dell'illecito da essa commesso si verifica soltanto nelle ipotesi considerate rilevanti dall'ordinamento (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3009; id., 30 agosto 2017, n. 4106);

- b) l'occupazione di un fondo *sine titulo* da parte della pubblica amministrazione e conseguente trasformazione da parte della stessa di un bene privato, integrando un illecito permanente, non è utile ai fini dell'usucapione atteso che diversamente si rischierebbe di reintrodurre nell'ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, tenendo anche presente che l'apprensione materiale del bene da parte della p.a., al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante, non può essere qualificata idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini de quibus (Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2017, n. 3838);
- c) solo dalla data di entrata in vigore del testo unico dell'espropriazione (30 giugno 2003) è configurabile in presenza di tutti i relativi presupposti il possesso ad usucapionem di un terreno occupato sine titulo in pendenza di un procedimento espropriativo, perché solo l'art. 43 (e poi l'art. 42 bis) del medesimo t.u. 8 giugno 2001, n. 327, ha imposto l'eliminazione della prassi della 'occupazione acquisitiva', e dunque solo da questo momento l'ordinamento ha individuato, ex art. 2935 c.c., il "giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2);
- d) invero, posto che l'interruzione dell'usucapione può aversi solo con la perdita ultrannuale del possesso ovvero con la proposizione di apposita domanda giudiziale e che, sino all'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per la prassi giurisprudenziale "risultava radicalmente preclusa, da parte del destinatario dell'occupazione preordinata all'esproprio, l'azione di restitutio in integrum, qualificando l'occupazione acquisitiva più che un mero fatto illecito, una vera e propria "fattispecie ablatoria seppur atipica", allora "a tutto concedere (alla stregua dell'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre "dal giorno in cui

il diritto può essere fatto valere") il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, (l'art. 43 ivi contenuto, come è noto, aveva sancito il superamento normativo dell'istituto dell'occupazione acquisitiva)" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3346; 26 agosto 2015, n. 3988; 1 settembre 2015 n. 4096; 30 novembre 2015, n. 5414; 28 gennaio 2016, n. 329, nonché, ancora, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2);

- e) non può esservi ablazione autoritativa del diritto di proprietà al di fuori di una legittima procedura espropriativa o del procedimento previsto dal citato art. 42 bis (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2018, n. 2396).
- 8. Ciò posto, nel caso in esame, la domanda di restituzione del bene risulta proposta, per la prima volta, con il ricorso proposto innanzi al TAR per la Campania dal signor Mignone Pellegrino, notificato il 6 dicembre 2002.

Tale ricorso fu inizialmente definito con una declinatoria di giurisdizione, di poi trasposto innanzi al giudice ordinario, ma, successivamente, riassunto e definito nel merito con la pronuncia all'odierno esame.

E' quindi insussistente la durata ventennale della occupazione considerando che il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è entrato in vigore il 30 giugno 2003.

9. Nemmeno è possibile ravvisare, come dedotto dalla Provincia, la stipulazione di un atto di trasferimento del bene per effetto dell'accettazione dell'indennità provvisoria da parte del signor Mignone Pellegrino a far data dal 21 gennaio 1979. Al riguardo, giova ricordare che - se è vero che il perfezionamento della fattispecie negoziale disciplinata dall'art. 12 della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 non richiede l'atto pubblico essendo allo scopo sufficiente la forma scritta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 28; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2011, n. 9390) - occorre comunque che alla manifestazione scritta di consenso dell'espropriando faccia riscontro analoga manifestazione ad opera dell'espropriante.

Tale valore non può essere attribuito alla mera comunicazione dell'amministrazione recante la determinazione dell'indennità di esproprio, nella quale la stessa si limiti a menzionare - in conformità a quanto previsto dal citato art. 12 l. n. 865 del 1971 - la possibilità della cessione volontaria, con l'avvertenza che la mancata accettazione dell'indennità nel termine di 30 giorni equivarebbe a rifiuto della medesima.

Come ha precisato la Corte di Cassazione "nell'intervenuto scambio fra le parti dei due atti (la comunicazione dell'espropriante e la dichiarazione di condivisione dell'espropriando) non è ravvisabile un contratto preliminare rispetto a quello successivo di cessione volontaria del bene perché nessuno degli atti in questione ha un contenuto volitivo, ma solo conoscitivo nel senso che il primo dei due si limita a fornire alla controparte gli elementi di conoscenza necessari perché questi possa consapevolmente decidere di optare per il proseguo del procedimento oblatorio, ovvero per una soluzione negoziale, mentre il secondo, a sua volta, si limita a dichiarare che condivide la stima effettuata dal primo, dichiarandosi, quindi, disponibile ad una cessione su base negoziale del terreno. E, comunque, lo scambio di note tra le parti non potrebbe dar vita ad un contratto preliminare per il fatto stesso che quel contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c., presupporrebbe definito l'intero contenuto del futuro contratto definitivo" (Cass. civ., sez. II, 8 maggio 2014, n. 9990).

A tali perspicui rilievi è possibile aggiungere che, a maggior ragione, in tale scambio di note non è possibile nemmeno ravvisare il perfezionamento di una fattispecie traslativa secondo lo schema proposta – accettazione proprio dei contratti a distanza (cui sembra fare riferimento la Provincia nelle proprie argomentazioni).

Sebbene infatti, oggi, la giurisprudenza ammetta tale possibilità anche per i contratti della pubblica amministrazione, essa è pur sempre collegata a modalità tali da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 27 ottobre 2017, n.25631, in relazione ai contratti conclusi con "ditte commerciali" ai sensi dell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923); per

l'esigenza invece che i contratti conclusi dalla p.a. siano consacrati in unico documento, cfr. Cassazione civile sez. III, 17 giugno 2016, n.12540).

Nel caso di specie, al contrario, la nota del 15 gennaio 1979 del Presidente della Provincia di Benevento, si limitò a comunicare al signor Mignone Pellegrino l'importo dell'indennità provvisoria nonché la possibilità di "convenire con l'Ente espropriante [...] la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50 % dell'indennità determinata in applicazione degli artt. 16 e 17 della Legge 22-10-1971 n. 865 oppure per un prezzo pari al triplo dell'indennità determinata come sopra qualora dimostri la propria qualità di Coltivatore Diretto".

Pertanto, semmai, è alla successiva comunicazione del signor Mignone - che dichiarava di cedere il bene "verso il corrispettivo di [...] L. 2.879.100" - che potrebbe attribuirsi il valore di proposta, alla quale però non seguì mai né una formale accettazione da parte della Provincia né la stipula di un contratto di cessione volontaria.

10. In definitiva, deve ritenersi che, così come dedotto dagli odierni appellanti, il procedimento di esproprio non si sia mai perfezionato, con la conseguenza che agli stessi va riconosciuto il diritto alla restituzione.

Resta tuttavia ferma la possibilità per l'amministrazione di adottare un formale provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 o comunque di far cessare l'occupazione sine titulo attraverso una delle modalità indicate dalla già richiamata pronuncia dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 2 del 2016.

Va altresì riconosciuto agli appellanti il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene dovuto all'occupazione illegittima e quindi per il periodo successivo alla scadenza dell'occupazione d'urgenza, fino alla restituzione o comunque fino al legittimo acquisto dell'area da parte della Provincia.

Il danno può essere quantificato – ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a – facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dal cit. art. 42 *bis*, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001 e dunque in una somma pari al 5% annuo del

valore venale del terreno, oltre gli interessi legali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4636 del 7 novembre 2016), con deduzione delle somme già liquidate dalla Provincia a titolo di indennità di esproprio.

Vanno invece esclusi gli interessi compensativi (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 897 del 27 febbraio 2017) e il danno non patrimoniale (sentenza n. 4636/2016, cit.), voci peraltro non specificamente richieste nel presente giudizio.

A tal fine – salva, come già detto, l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante – la Provincia di Benevento dovrà proporre agli appellanti, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza, o da quella di notificazione se anteriore, il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento del danno, calcolata secondo i criteri in precedenza indicati.

11. In definitiva, per quanto appena argomentato, l'appello merita accoglimento.

In riforma della sentenza di primo grado, vanno accolte le domande, restitutoria e risarcitoria, articolate in primo grado, nei sensi e nei limiti testé precisati.

Tenuto conto del fatto che l'instaurazione del presente contenzioso risale ad epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 2 del 2016 (che ha delineato compiutamente i principi di diritto applicati nella fattispecie), appare equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.

Per le stesse ragioni, va respinta la domanda di risarcimento del danno per "abuso del processo" avanzata dagli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, di cui in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dispone nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con

N. 06667/2014 REG.RIC.

l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente Luca Lamberti, Consigliere Alessandro Verrico, Consigliere Nicola D'Angelo, Consigliere Silvia Martino, Consigliere, Estensore

> L'ESTENSORE Silvia Martino

IL PRESIDENTE Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO

Avv. Lucio Crisci Avv. Fabrizio Crisci

Patrocinanti in Cassazione Piazza Dogana 2, 82100 BENEVENTO - Tel. Fax 082442129

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Fabrizio Crisci, anche in nome e per conto dell'Avv. Lucio Rodolfo Crisci del Foro di Benevento, procuratori e difensori di MIGNONE Elisa, MIGNONE Francesco, MIGNONE Germana, MIGNONE Marcello e PALUMBO Maria Grazia quali eredi di Mignone Pellegrino, nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato –ROMA n. 6667/2014 R.G., attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L.221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014 che l'antescritta sentenza n.1868/2019, pubbl. 21/03/2019 emessa dal Consiglio di Stato, IV Sez. Giurisdizionale, nel giudizio tra MIGNONE Elisa, MIGNONE Francesco, MIGNONE Germana, MIGNONE Marcello e PALUMBO Maria Grazia quali eredi di Mignone Pellegrino e Amministrazione Provinciale di Benevento, è copia conforme della corrispondente sentenza digitale n. 1868/2019 contenuta nel fascicolo informatico n. 6667/2014 R.G. Consiglio di Stato (Sezione quarta) da cui è stata estratta.

Benevento, lì 21/03/2019

Avv. Fabrizio Crisci

Avv. Lucio Crisci Avv. Fabrizio Crisci

Patrocinanti in Cassazione Piazza Dogana 2, 82100 BENEVENTO - Tel. Fax 082442129

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Fabrizio Crisci, procuratore e difensore, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Lucio Rodolfo Crisci, di MIGNONE Elisa, MIGNONE Francesco, MIGNONE Germana, MIGNONE Marcello e PALUMBO Maria Grazia quali eredi di Mignone Pellegrino, dichiaro di aver notificato in data 21/03/2019 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53/94, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 123 del 12/01/2017, ad ogni effetto e conseguenza di legge i sotto indicati documenti:

- a) SENTENZA n. 1868/2019, pubbl. 21/03/2019 emessa dal Consiglio di Stato, IV Sez. Giurisdizionale, nel giudizio tra MIGNONE Elisa, MIGNONE Francesco, MIGNONE Germana, MIGNONE Marcello e PALUMBO Maria Grazia quali eredi di Mignone Pellegrino e Amministrazione Provinciale di Benevento, in copia conforme alla corrispondente sentenza n. 1868/2019 contenuta nel fascicolo informatico n. 6667/2014 R.G. Consiglio di Stato (Sezione quarta) da cui è stata estratta
- b) Attestazione di conformità della sentenza n. 1868/2019, pubbl. 21/03/2019;

a:

1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in 82100 Benevento alla P.zza Castello n. 1 Rocca dei Rettori, Codice Fiscale 92002770623 mediante notifica telematica al seguente indirizzo PEC:

protocollogenerale a pec. provinciabenevento. it

estratto dal Registro INIPEC

2) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in 82100 Benevento alla P.zza Castello n. 1 Rocca dei Rettori, Codice Fiscale 92002770623 rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Del Grosso (CF: DLGFNC67B23C284L) e con lo stesso elett.te dom.to in Roma alla via Nomentana 91 presso lo Studio dell'avv. Giovanni Beatrice, mediante notifica telematica al seguente indirizzo PEC:

avy francescodelgrosso a puntopec.it

dichiarato negli atti di causa ed estratto dal Registro INIPEC

Attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014 che il sopra indicato documento è copia conforme del corrispondente documento in mio possesso dal quale è stato estratto.

Dichiaro, pertanto, che il messaggio PEC contiene:

1)Sentenza n. 1868/2019 Consiglio di Stato-Roma; 2) Attestazione di Conformità; 3) Relata di notifica.

Avv. Fabrizio Crisci





PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Programmazione Edilizia Pubb.- Espropri - Assistenza tecnica EE.LL. Piazza G. Carducci - 82100 Benevento - Tel. 0824/774292 / 214— Telefax 0824/52650 PEC: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

PROVINCIA DI BENEVENTO REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0010070 USCITA Data: 01/04/2019

Data: 01/04/201

OGGETTO: Lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento". Provvedimento di acquisizione sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Sentenza n. 1868/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Eredi Mignone Pellegrino c/o Provincia di Benevento.
Comunicazione di avvio del procedimento.

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le ditta: MIGNONE Francesco C.da Pantano n.43

82100 BENEVENTO

Spett.le ditta: MIGNONE Elisa C.da Pantano n.43 82100 BENEVENTO

Spett.le ditta: MIGNONE Germana C.da lannassi n. 20 ex SS. Appia 7 82010 SAN NICOLA MANFREDI (BN)

Spett.le ditta: MIGNONE Marcello Via Gaetano Salvemini n. 4 82100 Benevento

Spett.le ditta: PALUMBO Maria Grazia C.da Pantano 82100 BENEVENTO

Spett.le Studio Legale CRISCI degli Avv.ti Fabrizio e Lucio Rodolfo Crisci Piazza Dogana 2 82100 BENEVENTO

PEC: avv.fabrizio.crisci@pec.it

Al Dirigente Servizio Avvocatura Provinciale
Avv. Giuseppe MARSICANO

PEC: settore2@pec.provincia.benevento.it

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione Provinciale di Benevento e per essa l'Ing. Michelantonio Panarese, nella qualità di Responsabile del Servizio Espropri - Edilizia Scolastica 2 – Edilizia Pubblica, del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, con delega di funzioni di responsabilità gestionale, attribuita, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/201, con atti del Segretario Generale – Direttore nn. 296 e 314 del 01.02.2019;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1869/2019, che condanna la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni cagionati ed alla restituzione delle aree, "......restando tuttavia ferma la possibilità per l'amministrazione di adottare un formale provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001.....";

COMUNICA

Alle SS.LL. ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8 e seguenti della L. 241/90, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 302 del 27.12.2002, l'avvio del procedimento di acquisizione sanante, previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, del bene in titolarietà delle SS.LL, occupato per la realizzazione dei lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento", individuato in catasto terreni di Benevento al foglio 36 con il n. 150 (ex 4) di particella.

Le SS.LL. potranno formulare eventuali osservazioni scritte facendole pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione al seguente indirizzo:

 Provincia di Benevento – Settore Tecnico – Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Assistenza Tecnica EE. LL. - P.zza G. Carducci 82100 Benevento; (PEC: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it)

L'indennizzo spettante sarà stabilito nell'osservanza dei criteri previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, (con esclusione degli interessi compensativi e il danno non patrimoniale come sancito dalla richiamata sentenza), subordinando l'effetto traslativo del diritto di proprietà all'effettivo pagamento delle somme;

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica inoltre quanto segue:

<u>L'Amministrazione competente:</u> è la Provincia di Benevento;

Oggetto del procedimento: Emissione del provvedimento di acquisizione al patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 delle aree occupate per la realizzazione dei lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento";

<u>Il Responsabile del procedimento:</u> è l'Ing. Michelantonio Panarese – P.zza G. Carducci 82100 Benevento – email: <u>michelantonio.panarese@provincia.benevento.it</u>.

L Responsabile Del Servizio P.O. Delegata (Ing. Michelantonio Panarese) Oggetto: CONSEGNA: Protocollo nr: 10070 - del 01/04/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DENOMINATA " TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO " . PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001. SENTENZA N. 1868/2019 DEL CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE - GIUDIZIO EREDI MIGNONE PELLEGRINO C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 01/04/2019 10:16

A: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 01/04/2019 alle ore 10:16:13 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 10070 - del 01/04/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DENOMINATA " TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO " . PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001. SENTENZA N. 1868/2019 DEL CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE - GIUDIZIO EREDI MIGNONE PELLEGRINO C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO." proveniente da "settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it" ed indirizzato a "AVV.FABRIZIO.CRISCI@PEC.IT"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190401101611.19508.672.1.67@pec.aruba.it

- postacert.eml-

Oggetto: Protocollo nr: 10070 - del 01/04/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DENOMINATA "TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO". PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001. SENTENZA N. 1868/2019 DEL CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE - GIUDIZIO EREDI MIGNONE PELLEGRINO C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL

Mittente: "settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it" < settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it>

Data: 01/04/2019 10:16

A: AVV.FABRIZIO.CRISCI@PEC.IT

Invio di documento protocollato

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DENOMINATA "
TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO ". PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX 42 BIS DEL
D.P.R. N. 327/2001. SENTENZA N. 1868/2019 DEL CONSIGLIO DI STATO - IV SEZ. GIURISDIZIONALE GIUDIZIO EREDI MIGNONE PELLEGRINO C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COMUNICAZIONE DI AVVIO
DEL PROCEDIMENTO.

Data protocollo: 01/04/2019

Protocollato da: p_bn - Area Organizzativa Ufficiale

Allegati: 1

339f550ab2ddb7ff8e1875ce4ec17dc4ff241f9c

- Allegati:	
daticert.xml	1.3 KB
postacert.eml	2.3 KB
p_bn.REGISTRO UFFICIALE.2019.0010070.pdf.hash	40 bytes

p bn.p bn.kEGISTRO UFFICIALE.1.UUI3931.13-U5-4U19.n.14:UU

Avv. Lucio Crisci Avv. Fabrizio Crisci

PATROCINANTI IN CASSAZIONE 82100 BENEVENTO, Piazza Dogana, 2 Tel Fax (0824) 42129

pec: studiolegalecrisci @pec.giuffre.it avv.fabrizio.crisci @pec.it



BENEVENTO, Li 010/05/2019

SPETT.LE
PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
EDILIZIA PUBBL. ESPROPRI
ASSISTENZA TECNICA EE.LL.

Pec: settore.tecnico/a pec.provincia.benevento.it

Vs. Prot. n. 64 18 70 del 01/04/2019

OGGETTO: Lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento". Provvedimento di acquisizione sanante ex 42bis del DPR 327/01. Sentenza n. 1868/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale-Mignone Elisa, Mignone Francesco, Mignone Germana, Mignone Marcello e Palumbo Maria Grazia e/ Provincia di Benevento

I sottoscritti Avvocati Crisci, quali difensori e procuratori di Mignone Elisa, Mignone Francesco, Mignone Germana, Mignone Marcello e Palambo Maria Grazia, che sottoscrivono, richiamano espressamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 1868/2019 e tutti gli atti versati nel giudizio definito con la detta sentenza, in particolare la CTU per Arch. Guida Ciro che ha quantificato la superficie espropriata ed il danno subito dagli istanti Mignone-Palumbo, determinato sulla base del valore unitario di € 8,55/mq., ed in merito alla comunicazione di avvio di nuovo procedimento ex art. 42bis DPR 327/01, notificata il 12/04/2019

OSSERVANO

La sentenza n. 1868/2019 del Consiglio di Stato. IV sezione, condannava l'Amministrazione provinciale di Benevento alla restituzione del fondo illegittimamente occupato oltre al risarcimento del danno pari al 5% annuo sulla somma determinata a titolo di risarcimento dal momento della scadenza del termine per l'occupazione legittima fino all'effettiva restituzione ovvero fino al legittimo acquisto da parte della Provincia. Riconosceva, in ogni caso, la possibilità per la Provincia di acquisire coattivamente il bene ai sensi dell'art. 42Bis DPR 327/01 ovvero di addivenire ad un accordo con il proprietario del terreno.

Mignone Flisa - aftri Vs. Provincia Osservaz, doe

Avv. Lucio Crisci

Alla luce della richiamata sentenza e del valore determinato dal Ctu in corso di causa si configurano diverse soluzioni:

- 1) Restituzione dell'area occupata con pagamento di una somma pari al 5% annuo a partire dalla scadenza dell'occupazione legittima fino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sull'intero danno subito comprendente il valore del bene espropriato pari a mq. 2.285, avente un costo unitario accertato dal Ctu pari ad € 8.55 fino all'effettiva restituzione: 2 € 7 € 4 € 7 € 16 № 7 € 16 № 7 € 16 № 6 € 16 № 6
- 2) Acquisizione sanante ex art. 42bis e contestuale pagamento del valore venale del terreno ablato sulla base del prezzo unitario di € 8.55/mg così come determinato dal CTU, oltre al 10% a titolo di indennizzo patrimoniale e non patrimoniale ed oltre al 5% annuo sull'intero indennizzo, con la spiega che per le aree occupate e non più acquisite perché restituite al proprietario, dovrà essere corrisposto un indennizzo pari al 5% del valore venale così come determinato dalla sentenza al punto 10 di cui al precedente punto 1).
- 3) Accordo transattivo tra la ditta proprietaria e la Provincia con cessione del bene e pagamento del risarcimento del danno da determinarsi.

Per cui ancor prima di procedere all'acquisizione sanante dei terreni della ditta espropriata è opportuno valutare soluzioni alternative e più vantaggiose per entrambe le parti.

Per ulteriori delucidazioni la Proprietà si dichiara disposta e disponibile di conferire con la Provincia a mezzo dei sottoscritti procuratori.

Mignone Elisa

-Mignone Marcello Til During Buth Buily Many office

Palumbo Maria Grazia

Fabrizio Crisci

Avv. Lucio Rodolfo Crisci

Paliento Moria Grange Germentle





PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Programmazione Edilizia Pubb.- Espropri - Assistenza tecnica EE.LL. Piazza G. Carducci - 82100 Benevento - Tel. 0824/774292 / 214— Telefax 0824/52650 PEC: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

PROVINCIA DI BENEVENTO REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0015638 USCITA Data: 29/05/2019 Ora: 13:08

OGGETTO: Lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento". Provvedimento di acquisizione sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Sentenza n. 1869/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mercurio Nazzareno c/o Provincia di Benevento. Ipotesi di accordo transattivo.

Spett.le ditta: MIGNONE Francesco MIGNONE Elisa MIGNONE Germana MIGNONE Marcello PALUMBO Maria Grazia

tutti domiciliati C/O Studio Legale CRISCI degli Avv.ti Fabrizio e Lucio Rodolfo Crisci PEC: avv.fabrizio.crisci@pec.it

e, p.c. Al Servizio Avvocatura Provinciale c.a. Avv. Giuseppe MARSICANO PEC: settore2@pec.provincia.benevento.it

Facendo seguito alla Vostra comunicazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 13.05.2019 al n. 13931, concernente l'oggetto, ed ai vari incontri tenuti con gli Avv.ti Fabrizio e Lucio Crisci sulla questione, finalizzati ad individuare una ipotesi transattiva condivisa della quantificazione del risarcimento del danno spettante per l'occupazione illegittima delle aree in VS comproprietà, interessate alla realizzazione dei lavori di costruzione della "Tangenziale Ovest di Benevento", questo Ente, esaminata e verificata la possibilità di poter pervenire, in alternativa all'attivazione del procedimento sanante coatto previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, alla definizione di accordo transattivo con la richiamata ditta proprietaria

SI PROPONE

Alle SS. VV., per l'occupazione delle aree in comproprietà, l'indennizzo di complessivi €.39.972,35, quantificato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42/bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri),con spese compensate, così come di seguito meglio specificato nel dettaglio:

	- mq 17.180,00 x € 6,00/mq (*) =	
(*)	valore unitario di mercato ricavato da indagini di mercato tenendo conto delle caratteriste intrinseche e delle condizioni estrinseche del fondo oggetto di valutazione.	
2.	Valore Venale fondo residuo post-esproprio	
	mq 17.180 - mq 1.920 (superficie occupata p.lla 150 ex 4) x € 6,00/mq x (K1+K2+K3+K4)	
	= Mq 15.260,00 x €. 6,00/mq (*) x − 10,00% =	
	 K1= - 3,5 % diminuzione percentuale per riduzione di superficie; K2= - 1,5 % diminuzione percentuale per configurazione irregolare parti residue del fondo; K3= - 5 % diminuzione percentuale per limitazione all'edificazione imposta dalla fascia di rispetto stradale per le maggiori distanze da rispettare; 	
	a) indennizzo per pregiudizio patrimoniale (comma 1 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001) determinato con il criterio del valore complementare = = Valore di mercato ante esproprio – Valore di mercato post esproprio = €. 103.080,00 – €. 82.404,00 =	
	b) indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (comma 1 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001) = 10 % del Valore Venale del bene = 10% x €. 20.676,00 = €. 2.067,60	
	c) indennizzo per occupazione senza titolo dal 01/08/1981 (comma 3 art. 42-bis- d.P.R. 327/2001) = 5 % annuo sul Valore Venale area occupata l'indennizzo è riferito a due distinte occupazioni:	
	- all'occupazione originaria di mq 2285,00 per il periodo decorrente dal 01.08.1981 (fine occupazione legittima) al 21.05.1986 (approvazione Tipo di Frazionamento n. 72/1986):	
	= mq 2285,00 x 6,00/mq 5% x gg. 1754/365 =€. 3.294,16	
	 all'occupazione di mq 1920,00 scaturita dal Tipo di Frazionamento n. 72/1986 per il periodo decorrente dal 21.05.1986 (approvazione Tipo di Frazionamento n. 72/1986) al 21.03.2019 (pubblicazione sentenza n. 1868/2019): = mq 1920,00 x 6,00/mq x 5% x gg. 11992/365 =	
d) interessi legali sull'indennizzo per occupazione illegittima = €. 22.218,52 x 0,80% x 120 gg/365 (**) =		
	(**) 120 gg previsti dal 21/03/2019 pubblicazione sentenza al legittimo acquisto	
	A detrarre somme già corrisposte (comma 2 art. 42-bis – d.P.R. 327/2001) - €. 743,47 + interessi legali dal 15.02.1979 = €. 2.007,84 - €. 1.135,69 + interessi legali dal 07.08.1979 = €. 3.040,36 Sommano le detrazioni €. 5.048,20 RESTANO €. 39.972,35	

1. Valore Venale fondo ante-esproprio (fg.36 p.lla ex 4)

Qualora le SS. VV. intendano accettare la suddetta proposta risarcitoria, dovranno darne comunicazione a questo Ente entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal ricevimento della presente. A tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 nr. 445, contenente espressa dichiarazione circa l'assenza di diritti a terzi sui beni.

In mancanza della suddetta dichiarazione di accettazione verrà attivato il procedimento di acquisizione coatta previsto dall' art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.

In attesa di un VS riscontro, si inviano distinti saluti.

l'Istruttore Tecnico (geom. Serafino Genito) l'Istruttore Tecnico Direttivo Esperto (Ing. Michelantonio Panarese)

Il Dirigente del Settore Tecnico (Ing. Maurizio Perlingieri)

Oggetto: CONSEGNA: Protocollo nr: 15638 - del 29/05/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale lavori costruzione strada scorrimento veloce denominata tangenziale Ovest BN - Provvedimento acquisizione ex 42 bis sentenza n. 1869/2019 Mercurio Nazzareno c/o Prov bn ipotesi di accordo transattivo

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 29/05/2019, 13:08

A: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 29/05/2019 alle ore 13:08:48 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 15638 - del 29/05/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale lavori costruzione strada scorrimento veloce denominata tangenziale Ovest BN - Provvedimento acquisizione ex 42 bis sentenza n. 1869/2019 Mercurio Nazzareno c/o Prov bn ipotesi di accordo transattivo" proveniente da "settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it"

ed indirizzato a "settore2@pec.provincia.benevento.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190529130846.21848.17.1.67@pec.aruba.it

- postacert.eml

Oggetto: Protocollo nr: 15638 - del 29/05/2019 - p_bn - Area Organizzativa Ufficiale lavori costruzione strada scorrimento veloce denominata tangenziale Ovest BN - Provvedimento acquisizione ex 42 bis sentenza n. 1869/2019 Mercurio Nazzareno c/o Prov bn ipotesi di accordo transattivo

Mittente: "settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it"

<settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it>

Data: 29/05/2019, 13:08

A: avv.fabrizio.crisci@pec.it, settore2@pec.provincia.benevento.it

Invio di documento protocollato

Oggetto: lavori costruzione strada scorrimento veloce denominata tangenziale Ovest BN - Provvedimento acquisizione ex 42 bis sentenza n. 1869/2019 Mercurio Nazzareno c/o Prov bn

ipotesi di accordo transattivo Data protocollo: 29/05/2019

Protocollato da: p_bn - Area Organizzativa Ufficiale

Allegati: 1

-- p_bn.REGISTRO UFFICIALE.2019.0015638.pdf.hash

b56f62a495a06c9dd18b0fe06a42b875bd8325e4

Allegati:	
daticert.xml	1,2 kB
postacert.eml	2,0 kB
p bn.REGISTRO UFFICIALE.2019.0015638.pdf.hash	40 bytes

DILO DILKEGISIKO UFFICIALE.I.UUISY8Z.U3-U6-ZUIY.II.UY:US

Spett.le

Provincia di Benevento



In riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota pec del 29/05/2019 alleghiamo dichiarazione di accettazione della proposta transattiva sottoscritta da Mignone Elisa, Mignone Germana, Palumbo Maria Grazia, Mignone Marcello e Mignone Francesco. Inviamo, altresì, i rispettivi documenti di riconoscimento.

In attesa di determinazioni in merito, distinti saluti Avv. Fabrizio Crisci e Avv. Lucio Crisci

Spett.le PROVINCIA DI BENEVENTO - Ufficio Espropri P.zza G. Carducci - 82100 Benevento

OGGETTO: Lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento". Provvedimento di acquisizione sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Sentenza n. 1868/2019 del Consiglio di Stato – IV Sez. Giurisdizionale - giudizio Mignone Francesco ed altri c/o Provincia di Benevento. ACCETTAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO

I Sottoscritti:

- 1. <u>MIGNONE ELISA</u> nata a <u>BENEVENTO</u> il <u>03/08/1958</u> residente a <u>BENEVENTO C.DA PANTANO</u>
 N.43 Codice Fiscale MGNLSE58M43A783X proprietaria per 166/1000:
- MIGNONE MARCELLO nato a <u>BENEVENTO</u> il <u>16/01/1966</u> residente a <u>BENEVENTO Via</u>
 GAETANO SALVEMINI N.4 Codice Fiscale <u>MGNMCL66A16A783M</u> proprietario per <u>167/1000</u>;
- 3. MIGNONE GERMANA nata a BENEVENTO il 20/01/1962 residente a SAN NICOLA MANFREDI Via EX STATALE 7 20 Codice Fiscale MGNGMN62A60A783I proprietaria per 166/1000;
- 4. <u>MIGNONE FRANCESCO</u> nato a <u>BENEVENTO</u> il <u>23/02/1960</u> residente a <u>BENEVENTO</u> <u>C.DA</u>

 <u>PANTANO</u> Codice Fiscale <u>MGNFNC60B23A783X</u> proprietario per <u>167/1000</u>;
- PALUMBO MARIA GRAZIA nata a <u>BENEVENTO</u> il <u>06/11/1931</u> residente a <u>BENEVENTO</u> <u>C.DA</u>
 PANTANO Codice Fiscale <u>PLMMGR31S46A783R</u> proprietaria per <u>334/1000</u>;

del fondo censito in N.C.T. di Benevento al foglio 36 p.lla 150 (ex 4) in esito alla comunicazione di Codesta Amministrazione n. 15638 del 29.05.2019, concernente l'oggetto, consapevoli, nel caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, con la presente

DICHIARANO

- di riconosce in capo alla Provincia di Benevento il pieno diritto di proprietà della superficie occupata, individuata in catasto di Benevento al foglio 36 p.lla 150 (ex 4);
- > titolo di indennità da occupazione illegittima che a titolo di risarcimento danni, rivalutazione ed interessi legali, e per ogni altra ragione connessa e consequenziale, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore altro diritto derivante dalla procedura espropriativa "de qua"
- che i suindicati terreni sono di piena ed esclusiva proprietà, liberi da qualsiasi vincolo o diritti di terzi e che comunque assumono ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi su di essi;

Si allega:

1) Titolo di proprietà dell'area;

2) Copia documento d'identità:

3) Copia codice fiscale:

Comerne Mi

loro interesse ai sensi del D. Data	Lgs. N. 196 del 30.06.2003.
	I Proprietari
	Paluncho Maria Granio
	Elva Ultjuou
	Commence elli finene
	Marcello Miguery
	(firma per esteso e leggibile)

*

A

..

PROVINCIA DI BENEVENTO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Alla cortese attenzione del

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 3 del vigente regolamento di contabilità, si trasmette quanto in oggetto.

Benevento, li 04 luglio 2019

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dr. Felice Di Sona

Provincia di Benevento

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000.

I Revisori dei Conti della Provincia di Benevento nelle persone di:

- Dott. Felice Di Sena, Presidente:
- Dott. Luigi Di Crosta, componente:
- Dott. Antonino Elefante, componente:
- si sono riuniti in data odierna per esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Tangenziale Ovest di Benevento. Risarcimento danni da occupazione illegittima Sentenza n.1868/2019 del Consiglio di Stato IV Sez. Giurisdizionale giudizio Mignone Francesco + 4 c/o Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria. Riconoscimento debito fuori bilancio".

Il Collegio

- esaminata la proposta di deliberazione consiliare ricevuta in data 25/06/2019;
- vista la *scheda istruttoria* predisposta dal Responsabile dell'Avvocatura:
- vista la sentenza n.1868/2019 emessa dal Consiglio di Stato e pubblicata il 21/03/2019 giudizio n.6667/2014 R.G.;
- vista la comunicazione di Arviso di Arviso del Procedimento prot. n.10070 del 01/04/2019;
- viste le *osservazioni della ditta Mignone*, prot. n.13931 del 13/05/2019;
- vista la proposta di accordo transattivo prot. n.15638 del 29/05/2019:
- vista la dichiarazione di accettazione della proposta transattiva prot. n.15982 del 03 06/2019;
- vista la planimetria individuazione area interessata e visure catastali:
- visto il parere favorevole in ordine alla *regolarità tecnica* formulato dal Dirigente del Settore Tecnico:
- vista l'attestazione sulla sussistenza della copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio;
- visto il parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario;
- ravvisata la riconducibilità all'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 del su indicato debito fuori bilancio;
- preso atto che rispetto all'importo originario della sentenza, la definizione dell'accordo transattivo, pari ad €.39.972.35, comporterebbe per l'Ente un *risparmio pari ad €.19.133.74*:
- preso atto che si è disposto di *finanziare la spesa* con la *seguente imputazione*:

Titolo	Capitolo	Bilancio	Provv.	Importo
1	3833	2019	20 del 25/06/2019	€.39.972,35

ESPRIMONO

il proprio *parere favorevole* al riconoscimento del debito fuori bilancio, così come statuito in sentenza, attesa la sua riconducibilità all'art.194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L., ritenendosi dovute tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità, *invitano l'Ente al rispetto delle procedure di spesa*, e

raccomandano che la documentazione di rito sia puntualmente trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289/2002, così come esibita.

Benevento, 04-07-2019

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Dott. Di Sena Felice

Dott. Luigi Di Crosta

Dott. Antonino Elefante



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

OGGETTO: Attestazione di copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest Benevento". Risarcimento danni da occupazione illegittima Sentenza n. 1868/2019 del Consiglio di Stato IV sez. Giurisdizionale – giudizio Mignone Francesco + 4 c/ Provincia di Benevento. Acquisizione aree ed approvazione indennizzo concordato con la ditta beneficiaria. Riconoscimento debito fuori bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 153, nonché l'art. 2, lett. e) del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Letta la proposta di deliberazione indicata in oggetto, munita del parere di regolarità tecnica rilasciato dal Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Ritenuto doversi prenotare la somma di € 39.972,35 al titolo 1° - Cap. 3833 del bilancio 2019, provv. n. 20 del 25.06.19;

Tenuto conto degli impegni già assunti sullo specifico intervento di spesa, nonché la presente sottrazione di disponibilità,

ATTESTA

la sussistenza della copertura finanziaria della presente proposta.


Benevento, 25.06.2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO (dott. Seratino De Bellis) IL DIRIGENTE (ing. Maurizio Perlingieri)

1









Direzione Provinciale di Benevento Ufficio Provinciale - Territorio

Visura storica per immobile

Servizi Catastali Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico a

Dati della richiesta Comune di BENEVENTO (Codice: A783)
Provincia di BENEVENTO

Catasto Terreni Foglio: 36 Particella: 150

INTESTATO

1 PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in BENEVENTO 92002770623*

Situazione dell'Immobile dal 04/12/2009

r	1			,		-,			
N.	DATI II	DENTIFICATI	۷I	DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Red	dito
						ha are ca		Dominicale	Agrario
1	36	150		-	SEMINATIVO 2	19 20		Euro 17,85	Euro 8,43
Notifica			Partita						
Riscrye	iserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti								

Situazione dell'Immobile dal 16/03/2006

N.	DATLI	DENTIFICATI	VI		DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Rec	ldito	
						ha are ca		Dominicale	Agrario	
ı	36	150		-	SEMINATIVO 2	19 20		Euro 17,85	Euro 8,43	
Notifica					1	Partita				

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

⁻ foglio 36 particella 4



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Provinciale - Territorio
Semini Cotestali

Visura storica per immobile

Agrario

Euro 75,42

L. 146.030

Dominicale

Euro 159,71

L. 309.240

Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al

N.	zione degli intestati da	DATI ANAGRAFICI								
l	PROVINCIA DI BENEVE	92002770623								
DATU	DERIVANTI DA	izione in atti dal 03/12/2009 Repertorio n.: 11								
		i	Registra.	zione: ESPROPRIAZION	E PER PUBBLICA UTI	LITA' (n. 1122)	5.1/2009)			
Situaz	zione degli intestati da	1 11/03/2	2008							
N.	The second secon			DATI ANAGRAFIC	1		CODICE FISCALE			
1	MIGNONE Elisa nata a Bl	NEVENT	O il 03/0	8/1958	**************************************		MGNLSE58M43A783X*			
2	MIGNONE Francesco nato						MGNFNC60B23A783X*			
3	MIGNONE Germana nata	BENEV	ENTO il	20/01/1962			MGNGMN62A60A783I*			
4	MIGNONE Marcello nato	BENEVI	ENTO il	16/01/1966			MGNMCL66A16A783M*			
5	PALUMBO Maria Grazia	ata a BEN	EVENT	O il 06/11/1931			PLMMGR31S46A783R*			
DATI	DERIVANTI DA		DENUN	ZIA (NEI PASSAGGI PE	R CAUSA DI MORTE)	del 11/03/2008	protocollo n. BN0067334 in atti dal 30/03/200			
			11/03/20	09 SUCCESSIONE DI M	IIGNONE PELLEGRIN	O (n. 2640.1/20	09)			
C'!*4	zione degli intestati da	1 21/05/	1986							
Muaz		CODICE FISCALE								
SHUAZ N.				DATI ANAGRAFIC	1		CODICE FISCALE			
	MIGNONE Pellegrino nato	a BENEV	/ENTO i	129/09/1933	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	of Contribution of the Con	MGNPLG33P29A783H*			
N. 1	MIGNONE Pellegrino nato	a BENEV	/ENTO i FRAZIC	129/09/1933	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2667 in atti dal	MGNPLG33P29A783H*			
N. 1		a BENEV	/ENTO i FRAZIC	129/09/1933	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2667 in atti dal	MGNPLG33P29A783H*			
N. 1 DATI	DERIVANTI DA		FRAZIC	l 29/09/1933 NAMENTO del 21/05/19	86 protocollo n. BN004		MGNPLG33P29A783H* 16/03/2006 Registrazione: IST. N. 36883/06 (r			
N. 1 DATI	DERIVANTI DA		FRAZIC	l 29/09/1933 NAMENTO del 21/05/19	86 protocollo n. BN004		MGNPLG33P29A783H* 16/03/2006 Registrazione: IST. N. 36883/06 (r			
N. 1 DATI	DERIVANTI DA	e ha orig	FRAZIC	l 29/09/1933 NAMENTO del 21/05/19	986 protocollo n. BN004 7a ad atto del 11/10					

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

36

Notifica

SEMINATIVO

ha are ca

Partita

13369

⁻ foglio 29 particella 55 - foglio 29 particella 56 sub. 1 - foglio 29 particella 56 sub. 3 - foglio 29 particella 56 sub. 5 - foglio 36 particella 34 - foglio 36 particella



Direzione Provinciale di Benevento Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Si

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al

Situazione dell'Immobile relativa ad atto del 02/04/1974 (antecedente all' impianto meccanografico)

f	İ	,		Ţ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PF-25-1/-25-1-4		
N.	DATLI	DENTIFICATIV	/			Article 1844 April 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Super	ficie(m²)	Deduz	Red	dito
				The state of the s		ha	are ca		Dominicale	Agrario
i	36	4		-	SEMINATIVO 2	1	71 80		L. 309,240	L. 146.039
Notifica	<u> </u>		İ		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Partita	11413	L	

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

				T					
N.	DATI I	DENTIFICATI	VΙ			DATI CL	ASSAMENTO	and the said section of th	
	Foglio	Particella	Sub	Poiz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Red	dito
						ha are ca	V-4 II: III:	Dominicale	Agrario
1	36	4		-	SEMINATIVO 2	2 87 30		L. 517.140	L. 244.205
Notifica			L			Partita	11413		

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N		CODICE FISCALE							
1	MIGNONE Pellegrino nato a BENE	MGNPLG33P29A783H*							
	DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 02/04/1974 Voltura in atti dal 26/06/1984 Re	pertorio n.: 78000 Rogante: IANN						
		BENEVENTO n: 2562 del 17/04/1974 (n. 16884							

N	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	PALAZZI Fernanda nata a BENEVENTO il 12/09/1920	PLZFNN20P52A783V*
2	PALAZZI Renata; MAR DE MATTEIS nata a NAPOLI il 08/01/1923	PLZRNT23A48F839R*
	PALAZZI Vera:MAR BIFANI nata a NAPOLI il 31/03/1938	PLZVRE38C71F839P*
	SORDA Maria; ANTONIETTA nata a BENEVENTO il 14/12/1896	
{	ERIVANTI DA Impianto meccanografico del 22/04/1977	

Unità immobiliari n. 1

⁻ foglio 36 particella 123 - foglio 36 particella 124



Direzione Provinciale di Benevento Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CONSIGLIO PROVINCIALE 31 LUGLIO 2019 Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

M2)

Dott. Antonio DI MARIA - Presidente Provincia di Benevento

Ottavo punto all'O.d.G.: "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE "TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO". RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA SENTENZA N.1868/2019 DEL CONSIGLIO DI STATO – IV SEZ. GIURISDIZIONALE – GIUDIZIO MIGNONE FRANCESCO + 4 C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. ACQUISIZIONE AREE ED APPROVAZIONE INDENNIZZO CONCORDATO CON LA DITTA BENEFICIARIA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO"; qui è la stessa cosa: abbiamo una sentenza del Consiglio di Stato che ci condanna al pagamento, dopodiché vi è stata una transazione al ribasso. Vi è il parere "favorevole" sia dei Revisori dei conti che degli Uffici tecnici e amministrativi: abbiamo anche qui un risparmio di Euro 19.133,74 e il costo che dobbiamo è di 39.972,35 Euro.

Cons. Giuseppe BOZZUTO - Lista "L'altro Sannio"

Solo una cosa, Presidente, al di là del fatto tecnico. Io preferirei che in queste occasioni ci fosse qui un tecnico che ricostruisse un po' la storia di queste vicende, anche per sapere il motivo per cui siamo arrivati a questo punto: se non sbaglio, questa è una vicenda che parte dal lontano 1976 (per cui una storia abbastanza datata) e vorremmo capire perché, lungo tutto questo percorso, siamo arrivati a questo tipo di situazione. Io ho letto qualcosa, però sarebbe utile che qualcuno dell'Ufficio tecnico ricostruisse un po' l'intero percorso della vicenda per capire il perché si arriva a ciò.

Presidente Antonio DI MARIA

In questo caso c'è la sentenza legata alla delibera, magari Serafino può dare qualche informazione in più.

Dott. Serafino DE BELLIS

Io ovviamente all'epoca non c'ero, la questione me lo sono fatto spiegare e devo dire che è interessante sapere le vicende che si sono succedute a partire appunto dal 1976 fino ad oggi. Queste due vicende, sono identiche: infatti sono due sentenze del Consiglio di Stato una successiva all'altra. C'è stato l'esproprio per la costruzione della tangenziale ovest; con questi signori, ci fu addirittura un "accordo": furono quindi pagati in base a questo accordo che fece la Provincia. Il problema è che successivamente, per una serie di motivazioni, non fu perfezionato l'esproprio: ecco, questo è successo. L'occupazione però fu fatta, l'opera fu realizzata e gli eredi dei proprietari della suoli, hanno fatto causa alla Provincia perché non si accontentavano più della suoli.

soldi che avevano ricevuto ma volevano riconosciuta la illegittima occupazione e tutto il resto, quindi fecero ricorso; ci sono state una serie di cause, perché prima fu fatta al Tar il quale si dichiarò incompetente, poi al Tribunale di Benevento il quale li rimandò al Tar, alla fine il Tar si espresse "respingendo" il ricorso dei proprietari perché la Provincia imboccò l'usucapione e il Tar accettò. I proprietari hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato il quale ha dato ragione ai proprietari dei suoli condannando la Provincia al pagamento dell'occupazione illegittima e "al risarcimento dei danni cagionati nella restituzione delle aree". La restituzione non era più possibile, perché è stata irreversibilmente trasformato il suolo per cui -diceva sempre il Consiglio di Stato- "restando ferma la possibilità per l'Amministrazione di adottare formale provvedimento di acquisizione ai sensi dell'articolo 42 bis del d.p.r. 326 dunque di far cessare l'occupazione sine die attraverso una delle modalità indicate dalla già richiamata pronunzia dell'adunanza plenaria". E noi questo abbiamo fatto.

Cons. Giuseppe BOZZUTO La motivazione, quindi, è che non è stato completato il procedimento. Dott. Serafino DE BELLIS Sì, questo è.

Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura

Non è solo questo, scusatemi, perché noi abbiamo perso il giudizio in secondo grado -quindi in Consiglio di Stato- in quanto c'è stato un mutamento della giurisprudenza: mentre prima c'era la possibilità di usufruire del bene, questo non è stato più possibile con una legge del 2003, per cui essendoci questa nuova fattispecie abbiamo perso il giudizio. Però la cosa positiva è che abbiamo chiuso quella parte in cui il Consiglio di Stato diceva in maniera generica di trovare una situazione sanata, quindi senza determinare un quantum; abbiamo trattato in maniera vantaggiosa per l'Ente, infatti a fronte di una consulenza del CTU fatta per 8,60 a mq (non so adesso se i decimali sono esatti) noi l'abbiamo chiusa a 6,... altri decimi. Sostanzialmente, quindi, c'è stato un orientamento che è cambiato tra il primo e il secondo grado, che ci ha dato torto non per colpa nostra, ma nonostante quella fase opinabile che ci aveva concesso il Consiglio di Stato, abbiamo trattato in modo vantaggioso per l'Ente con un risparmio di circa 2.00 euro a metro quadro.

Cons. Giuseppe BOZZUTO

Io non discuto quello che è avvenuto dopo, ma il motivo per cui siamo arrivati fin qui è perché non sono state portate a termine tutte le procedure:

He Chuolo

Noi dobbiamo comprendere, perché se la procedura fosse stata completata in quel tempo, non ci saremmo trovati oggi in questa situazione. Solo questo.

Presidente Antonio DI MARIA

Ci sono altri interventi? Allora votiamo: chi è favorevole all'approvazione?

Dott. Franco NARDONE - Segretario della seduta

Unanimità.

Presidente Antonio DI MARIA

Votiamo anche la immediata esecutività: stessa votazione?

Dott. Franco NARDONE - Segretario della seduta

Unanimità.

Presidente Antonio DI MARIA

Non essendoci più argomenti all'O.d.G. dichiaro "sciolta" la seduta: grazie a tutti per la presenza.